

NORME MISSIONI ACCORDI 2 GIUGNO e 20 DICEMBRE 2012

10.1 Missioni. Le Parti convengono che, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 64 CCNL 8 dicembre 2007 rinnovato in data 19 gennaio 2012, a fare data dal 1/7/2012 al Personale delle Aziende del Gruppo inviato in missione che utilizza i Treni ad Alta Velocità competerà il rimborso delle spese di viaggio nella classe c.d. standard o equivalente.

10.2 Eventuali danni subiti dal mezzo proprio utilizzato dal dipendente espressamente autorizzato. Le Aziende provvederanno a partire dall'1/1/2013 - secondo modalità che saranno diffuse con apposita comunicazione - a coprire le spese di ripristino degli eventuali danni subiti dagli automezzi dei dipendenti e dei familiari conviventi utilizzati durante l'espletamento dei servizi/attività comandati, ad eccezione di quelli coperti da polizza assicurativa del dipendente o di terzi (ovvero refusi da questi).

Al fine di consentire alle Aziende una puntuale valutazione degli eventi che hanno causato il danno nonché della dinamica dei sinistri, i dipendenti dovranno avere cura di segnalare con tempestività il sinistro documentandolo con certificazione probatoria.

Il pagamento verrà effettuato dalle Aziende applicando una franchigia del 10% (minimo 250,00 euro) del valore delle spese di ripristino del danno accertato.

In ogni caso, verrà rimborsato un importo massimo pari al valore di mercato dell'automezzo e comunque non superiore a 12.000,00 euro.

Esclusivamente per Calit, le suddette coperture potranno realizzarsi, in alternativa, mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.

10.3 Partecipazione a corsi di formazione. Le parti confermano che al personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi che si trovi a svolgere attività di formazione in comune diverso da quello in cui esplica la propria attività lavorativa ovvero da quello di residenza, compete il trattamento previsto all'art. 64 del vigente CCNL per le prime 4 giornate di missione nel corso del mese, ad eccezione del rimborso delle spese per la consumazione del pranzo, per cui è prevista la fruizione del pranzo direttamente presso la struttura di ristorazione sita all'interno dello stesso Campus di Piacenza ovvero l'erogazione del buono pasto qualora l'attività di formazione sia svolta in luogo diverso.

Resta inteso inoltre che le giornate di formazione non si sommano ad eventuali giornate di missione dovute ad altra ragione ai fini del riconoscimento della diaria.

7.5 Rimborsi chilometrici.

Le Parti convengono che, a decorrere dall'1/1/2013, i rimborsi chilometrici a fronte dell'utilizzo preventivamente autorizzato dell'autovettura personale per esigenze di servizio ammonteranno a € 0,38 / km. Il presente accordo annulla e/o sostituisce ad ogni conseguente effetto ogni analoga pattuizione in atto presso le Aziende del Gruppo sulla presente materia.

Le Parti si incontreranno con cadenza biennale al fine di verificare il permanere delle condizioni di congruità dell'importo sopra definito. La prima verifica dovrà avvenire entro il primo trimestre del 2015.